



ALLEGATO ALL'ATTO N° 1584
REGISTRATO a UDINE il 26/06/2024
SERIE 3 - PRIVATA
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardi
Gloria Prete

STATUTO - Allegato "A"

Articolo 1 - Denominazione e sede

- 1.1 La "Danza Estelar" è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, ai sensi del Codice Civile, dell'art. 90 della L. 289/2002 e ss. mm. e ii., del D. Lgs. 36/2021 e ss. mm. e ii., dell'art. 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 e ss. mm. e ii..
- 1.2 Negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D." o "ASD", salvo non diversamente previsto dalle normative, quindi: "Danza Estelar A.S.D." oppure "Danza Estelar ASD", da qui in avanti detta anche per brevità "Associazione".
- 1.3 L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2021.
- 1.4 L'Associazione ha sede legale nel comune di Udine.
Ai soli fini dell'iscrizione al "registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche" si precisa che l'indirizzo dell'Associazione è attualmente stabilito in Via Tavagnacco 89/2.
Potranno essere istituite sedi operative, secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno dello stesso comune potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto sociale.
- 1.5 L'Associazione si impegna a trasmettere all'ente affiliante, entro trenta giorni dalla relativa approvazione e/o modifica, la documentazione prevista dal punto 3 dell'articolo 6 del D. Lgs. 39/2021.

Articolo 2 - Scopo sociale

- 2.1 L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalle pari opportunità, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche sociali.
- 2.2 L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della delibera del consiglio nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7.1, lettera b) del D. Lgs. 36/2021.
- 2.3 Nello specifico ha per finalità:
 - A) lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla danza sportiva e più in generale delle discipline sportive ammissibili sulla base di regolamenti e disposizioni del C.O.N.I. e del registro delle attività sportive dilettantistiche, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, pre-agonistica, amatoriale, didattica, ludico sportiva e ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza e la pratica sportiva;
 - B) l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e perfezionamento della danza e altre discipline sportive, l'assistenza per l'eventuale partecipazione di propri atleti e/o tecnici a gare e campionati;
 - C) l'organizzazione di gare, campionati, congressi, festival, corsi formativi, nonché l'attuazione di tutte le attività anche di carattere ricreativo e/o culturale, correlate allo scopo sociale.
- 2.4 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati tutti, sviluppare ulteriori attività che si possono meglio identificare (in maniera non esaustiva):
 - ✓ nell'attuazione di politiche e iniziative finalizzate alla pratica e alla promozione di ogni attività di carattere ricreativo, culturale e sociale, finalizzata al miglioramento fisico e psichico dell'individuo;
 - ✓ nello svolgimento di attività didattiche (compresi corsi, centri estivi ecc..) per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva amatoriale, dilettantistica e agonistica, della danza sportiva e più in generale, delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del C.O.N.I. e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri;

- ✓ nell'organizzazione e nella gestione, anche con la costituzione di squadre, delle suddette attività sportive dilettantistiche sempre a livello amatoriale, dilettantistico e/o agonistico;
- ✓ nella partecipazione, nell'organizzazione e gestione di: manifestazioni, gare, tornei, campionati, e ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo e amatoriale;
- ✓ nell'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi e invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi;
- ✓ nel consentire, prioritariamente ai propri soci e ai tesserati e a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'Associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, degli spazi attrezzati e delle attrezzature gestite dall'Associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici.

2.5 Allo scopo di raggiungere un ottimale livello organizzativo, necessario per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà istituire al proprio interno sezioni sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento, anche altrove dislocate.

I responsabili di suddette sezioni s'impegnano, comunque e sin d'ora, a rispettare e a far rispettare le norme previste nel presente statuto, dai regolamenti impartiti dalle federazioni sportive, internazionali e nazionali e dagli enti di promozione sportiva a cui l'Associazione sarà affiliata.

2.6 L'Associazione potrà aderire, sempre in conformità alle finalità istituzionali, a: confederazioni, enti e organismi aventi scopi affini e analoghi a quelli statutari, siano essi esistenti e/o da costituire.

2.7 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (C.I.O.), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), del Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) nonché agli statuti e ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente all'approvazione del presente statuto così come alle disposizioni delle federazioni sportive internazionali e nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. cui l'Associazione stessa risulta affiliata e/o vorrà affiliarsi.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva di appartenenza, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate. Laddove richiesto dalle normative federali, l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici, per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, del rappresentante degli atleti e del rappresentante dei tecnici, i quali esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

2.8 L'Associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14/12/2000 n. 376 "disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" e sue successive modifiche e integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli organismi sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni e innovazioni di tale legge.

L'Associazione si impegna, inoltre, per conto di coloro che svolgono attività al suo interno, al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla F.S.N., E.P.S. e D.S.A. anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 D.lgs. 28/2/2021 n. 39, e ss. mm. e ii..

2.9 **La durata dell'Associazione è illimitata.**

Articolo 3 - Attività secondarie e strumentali

3.1 Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D. Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese le prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- ✓ cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- ✓ gestire e condurre impianti e strutture sportive di ogni tipo quali: palestre, sale, piscine, campi sportivi, ecc., sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni/concessioni con enti pubblici e privati;
- ✓ gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, attività ricreative e ricettive in genere, così come gestire posti di ristoro e/o bar e/o, più in generale, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; il tutto per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e delle strutture sportive medesime;
- ✓ esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi e più in generale di tutti quei beni e servizi che si rendessero, direttamente e/o indirettamente necessari e funzionali al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive attuate dall'ente;
- ✓ attuare e gestire centri (anche estetici) comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti sportivi gestiti nonché l'attività di medicina sportiva, riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi e nel rispetto dei vincoli imposti dalle stesse;
- ✓ organizzare e gestire attività, servizi e iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona e al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- ✓ svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo e/o multimediale e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'Associazione persegue;
- ✓ esercitare ulteriori attività imprenditoriali/commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

3.2 A fini organizzativi, l'Associazione potrà costruire, ampliare, attrezzare o migliorare, nonché acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività.

L'Associazione inoltre potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali e avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi passive, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari con istituti di credito o finanziamenti di altro genere, utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

3.3 Con l'affiliazione alla federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva, l'Associazione si impegna all'iscrizione al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per il riconoscimento ai fini sportivi del C.O.N.I..

3.4 L'Associazione garantirà l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.O.N.I. e delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021, inoltre ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D. Lgs. 36/2021.

Articolo 4 - Ammissione all'Associazione

4.1 Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta su apposito modulo predisposto anche in formato digitale, con l'intenzione di partecipare alle attività sociali ricreative e/o sportive svolte dall'Associazione, dietro pagamento della quota associativa annuale stabilita dal consiglio direttivo.

Condizione necessaria, inoltre, per essere ammessi è quella di essere dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva; ai fini sportivi per "irrepreensibile condotta" deve intendersi, a titolo

esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, decoro e prestigio dell'Associazione, delle F.S.N., D.S.A o degli E.P.S. a cui l'Associazione è affiliata.

- 4.2 L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, venendo espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
- 4.3 La validità della qualità di socio viene efficacemente conseguita, in seguito alla presentazione della domanda di ammissione, con il pagamento della quota associativa annuale, ma potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in forma scritta e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale da parte dell'interessato.
- 4.4 La domanda di ammissione a socio, presentata da minori, è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minore.
- 4.5 Le quote sociali annuali versate all'Associazione non sono trasferibili a terzi a nessun titolo e per nessun motivo, né rivalutabili, né rimborsabili, né restituibili ai soci.

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

- 5.1 Tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, hanno la facoltà di partecipare alle assemblee con diritto di voto e possono candidarsi ed essere eletti a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione, qualora in possesso dei requisiti esposti nell'articolo 9 del presente statuto.
- 5.2 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.
- 5.3 La qualifica di socio dà diritto di partecipare alle iniziative sociali, frequentare la sede dell'Associazione e gli altri luoghi dove viene organizzata l'attività sociale, secondo le modalità e condizioni stabilite dal consiglio direttivo.
- 5.4 I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto, le norme e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P., nonché gli statuti e i regolamenti della federazione sportiva nazionale o ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata.
- 5.5 Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale annuale e gli altri corrispettivi per servizi istituzionali, secondo gli importi, le modalità di pagamento e i termini stabiliti dal consiglio direttivo.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- 6.1 I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - A) dimissione volontaria mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo;
 - B) morosità, nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale scaduta il 31 dicembre dell'anno precedente, entro il giorno antecedente la data dell'assemblea ordinaria;
 - C) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, rimanendo in sospeso l'efficacia della radiazione fino alla data di svolgimento della successiva assemblea ordinaria, alla quale sarà convocato il socio radiato e dove si procederà in contraddittorio con l'interessato; Il socio eventualmente radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.
 - D) causa decesso dell'associato;
 - E) scioglimento dell'Associazione.

Articolo 7 - Organi sociali

- 7.1 Gli organi sociali sono:
 - A) l'assemblea generale dei soci;
 - B) il presidente dell'Associazione;
 - C) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Assemblea dei soci

- 8.1 L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie; quando è regolarmente indetta, convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- 8.2 Le assemblee ordinarie e straordinarie si terranno presso la sede dell'Associazione o in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci interessati, anche in modalità di collegamento remoto audio/video che consenta, sotto tutti gli aspetti, la stessa qualità e funzionalità pratica dell'intervento in presenza e non sia limitante nei diritti dei soci alla loro completa partecipazione.
- 8.3 Tutte le assemblee sono convocate dal consiglio direttivo almeno 10 giorni prima della celebrazione con l'affissione di apposito avviso scritto presso la sede dell'Associazione ed eventualmente anche con altro mezzo di comunicazione che il consiglio direttivo dovesse ritenere idoneo per la trasparenza e diffusione; l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 8.4 L'assemblea ordinaria è indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e per l'esame del bilancio o rendiconto preventivo.
- 8.5 La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo oppure da almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative che in questo caso ne propongono l'ordine del giorno e ne vincolano la convocazione come atto dovuto da parte del consiglio direttivo.
- 8.6 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, mentre l'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.
- 8.7 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, sia l'assemblea ordinaria, sia l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- 8.8 Avranno diritto di partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie unicamente i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale, i quali disporranno di un voto ciascuno e potranno eventualmente rappresentare con delega scritta non più di un altro socio.
- 8.9 Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo che dirige e regola le discussioni, stabilendo le modalità e l'ordine delle votazioni; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal vicepresidente oppure da uno dei soci legittimamente intervenuti all'assemblea, mediante elezione a maggioranza dei presenti.
- 8.10 Il presidente dell'assemblea nomina un segretario verbalizzante.
- 8.11 Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal presidente dell'assemblea; copia del verbale di assemblea deve essere messo a disposizione di tutti i soci che ne facciano richiesta.
- 8.12 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti ed eventuali soci rappresentati per delega, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, modelli organizzativi di cui al comma 2, art. 16 del D. Lgs. 36/2021, nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione non rientranti nella competenza dell'assemblea straordinaria che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
- 8.13 L'assemblea straordinaria delibera, sulle seguenti materie:
- A) approvazione e modifica dello statuto sociale a maggioranza dei presenti ed eventuali soci rappresentati per delega;
 - B) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione che saranno validamente deliberati solo se in conformità alle disposizioni dell'articolo 18 del presente statuto.

Articolo 9 - Consiglio direttivo

- 9.1 Possono essere eletti membri del consiglio direttivo i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del C.O.N.I. e della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.



- 9.2 È composto da un numero variabile da tre a cinque componenti, compreso il presidente, eletti dall'assemblea.
- 9.3 Elege al suo interno tra i propri membri, il vicepresidente con funzioni di tesoriere e il segretario.
- 9.4 Rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 9.5 Si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità e comunque non meno di due volte l'anno.
- 9.6 È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del presidente.
- 9.7 Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo, queste devono risultare da un verbale datato e sottoscritto da chi ha presieduto la riunione.
- 9.8 Una copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti i soci che ne facciano esplicita richiesta scritta.
- 9.9 Sono compiti del consiglio direttivo:
- A) attuare le finalità previste dallo statuto ed eseguire le disposizioni validamente decretate dall'assemblea dei soci;
 - B) deliberare sulle domande di ammissione dei soci e/o su eventuali cause di esclusione;
 - C) adottare nei confronti dei soci eventuali provvedimenti disciplinari che potranno essere impugnati dinanzi all'assemblea;
 - D) decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico e sportivo dell'Associazione;
 - E) determinare l'importo della quota associativa annuale, d'iscrizione e i contributi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, ricreativa ecc.;
 - F) curare gli affari di ordine amministrativo, oltre a redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - G) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le eventuali assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum stabiliti dal presente statuto;
 - H) gestire la direzione e coordinamento del personale dipendente, collaboratori, professionisti e volontari di cui eventualmente si avvale l'Associazione, attuando gli adempimenti di cui al D. Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
 - I) redigere eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
 - J) elaborare le eventuali proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti sociali;
 - K) qualsiasi altra funzione direttiva e organizzativa relativa agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non sia in contrasto con le normative vigenti e non sia espressamente attribuita agli altri organi dell'Associazione.
- 9.10 È fatto divieto per il presidente e i consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I., dall'I.P.C. e dal C.I.P., come indicato nell'articolo 11 del D. Lgs. 36/2021.

Articolo 10 - Presidente

- 10.1 Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione in ogni sede ed evenienza.
- 10.2 Viene eletto dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti ed eventuali soci rappresentati per delega.
- 10.3 Dirige e controlla il funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.
- 10.4 Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
- 10.5 Sovrintende l'assemblea e il consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione.
- 10.6 Vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali verifica il funzionamento e il rispetto delle competenze.
- 10.7 Nei casi di urgenza, il presidente può esercitare i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione assunta in autonomia dal presidente.



Articolo 11 - Vicepresidente

- 11.1 Viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.
- 11.2 Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
- 11.3 Svolge anche la funzione di tesoriere e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 12 - Segretario

- 12.1 Viene eletto nel proprio ambito dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti.
- 12.2 Redige i verbali delle riunioni degli organi sociali.
- 12.3 Sostituisce il vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 13 - Dimissioni e/o impedimenti

- 13.1 Durante il corso dell'esercizio, nel caso venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti consiglieri continueranno ad operare in tale composizione fino alla prima assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 13.2 Nella eventuale circostanza delle dimissioni o impedimento a svolgere i suoi compiti del presidente del consiglio direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- 13.3 Nel caso delle dimissioni o impedimento del vicepresidente e/o del segretario, il consiglio direttivo assegna la sostituzione tra i suoi componenti, cui attribuisce le relative funzioni.
- 13.4 Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; in questo caso dovrà essere convocata immediatamente l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo e fino alla sua nuova costituzione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

Articolo 14 - Lavoratori sportivi e volontari

- 14.1 I lavoratori sportivi dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dall'articolo 25 del D. Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, si applicano, qualora compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nelle imprese.
- 14.2 Ai lavoratori sportivi subordinati si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35 del D. Lgs. 36/2021.
- 14.3 Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale si applica l'articolo 37 del D. Lgs. 36/2021.
- 14.4 L'Associazione può, altresì, stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 36/2021.
- 14.5 Ricorrendo i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del n. 3 del comma 1 dell'articolo 409 del Codice Civile; per quest'ultima si applica l'eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D. Lgs. 81/2015.
- 14.6 Sono altresì ammesse le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi quanti di loro dovessero risultare dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- 14.7 Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio (anche indennità chilometrica per utilizzo veicolo proprio) e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
- 14.8 Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e/o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o per il tramite del quale svolge la propria attività sportiva.

- 14.9 In ossequio alle linee guida di cui al D.M. 6/10/2021, emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è previsto, in ogni caso, l'obbligo di assicurare tutti i volontari per la responsabilità civile verso terzi, anche mediante polizze collettive.

Articolo 15 - Rendiconto finanziario

- 15.1 È obbligatoria la redazione e la regolare predisposizione del rendiconto economico-finanziario e/o del bilancio consuntivo dell'esercizio, così come degli specifici rendiconti previsti per le raccolte pubbliche di fondi e delle eventuali relazioni di accompagnamento.
- 15.2 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio consuntivo dell'esercizio e le eventuali relazioni illustrative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.
- 15.3 La documentazione di cui al precedente punto 15.1 deve essere redatta con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione; il tutto nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con eventuale separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale e ciò, se necessario, anche attraverso una relazione di accompagnamento.
- 15.4 Copia dei documenti di cui al precedente punto 15.1 deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta, antecedentemente alla data di convocazione dell'assemblea ordinaria avente all'ordine del giorno l'approvazione dei medesimi.
- 15.5 L'annualità sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) di ciascun anno.

Articolo 16 - Patrimonio, fondo comune, mezzi finanziari e divieto di distribuire gli utili

- 16.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- ✓ quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - ✓ quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
 - ✓ donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
 - ✓ erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
 - ✓ entrate derivanti da attività connesse, secondarie e/o strumentali, agli scopi istituzionali;
 - ✓ entrate derivanti da attività commerciali e produttive secondarie e strumentali all'attività sportiva dilettantistica;
 - ✓ entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
 - ✓ entrate derivanti dall'organizzazione di eventi, gare e/o manifestazioni di carattere sportivo;
 - ✓ rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione;
 - ✓ ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.
- 16.2 Il fondo comune o patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da: avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione; esso non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita.
- 16.3 L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal consiglio direttivo.
- 16.4 In nessun caso, quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo.
- 16.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e in particolare non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.
- Le quote o contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili anche per causa di morte.

- 16.6 È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta e/o differita, di utili e/o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, atleti, tecnici, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2 del D. Lgs. 36/2021, come modificato dal D. Lgs. 163/2022 e ss. mm. e ii..
- 16.7 L'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie di cui all'art. 30 comma 1 del D.L.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/2009.

Articolo 17 - Clausola compromissoria

- 17.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l'Associazione e tra i soci medesimi, saranno gestite secondo le regole della federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza e le normative vigenti.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione

- 18.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
- 18.2 All'atto di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione che avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive analoghe o direttamente agli Enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.

Articolo 19 - Disposizioni finali

- 19.1 Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono, senza necessità di modifica statutaria.
- 19.2 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. 36/2021 e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del codice civile e le leggi speciali in materia.
- 19.3 Il presente statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con l'attuale statuto.
- 19.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato, così come prevista nello statuto abrogato.

Stefano Halant del An